

N. R.G. 2024/17952

**TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI****SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA**

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **17952/2024** promosso da:

C [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Lazazzera e presso lo stesso domiciliata in Montecalvo Irpino al Viale Unità n. 27 (AV) ed all'indirizzo PEC: avv.lazazzera@pec.it, ,

RICORRENTE

contro

[REDACTED] **S.R.L.** (C.F. [REDACTED]) sede legale in [REDACTED] in [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED], e domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima in [REDACTED], come da procura in atti

RESISTENTE

Il Giudice dott.ssa Francesca Reale,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29/10/2024,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex articolo 700 c.p.c. e 2476, comma 2, c.c., depositato in data 02.09.2024, C [REDACTED] chiedeva di ordinare alla [REDACTED] S.r.l., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, [REDACTED], di consegnare alla ricorrente ai sensi dell'articolo 2476 c.c. i seguenti documenti con decorrenza dall'anno 2022: 1) contratti intrapresi con terzi e relativa documentazione; 2) registri iva; 3) fatture ricevute ed emesse; 4) estratti conto bancari della società; 5) libro beni ammortizzabili; 6) libro giornale; 7) libro degli inventari; 8) libro verbali organo amministrativo; 9) libro verbali assemblea dei soci; 10) bilanci depositati presso la camera di commercio, ed allegati di legge. 11) il numero R.G.E. della procedura esecutiva immobiliare, promossa nei confronti della società e aggiornamento dell'attività intrapresa dal legale di fiducia nominato dall'amministratrice unica e degli atti posti in essere; chiedeva inoltre di fissare, ex art. 614 bis c.p.c., una somma di denaro dovuta dalla società per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione del provvedimento, nonché di condannare la resistente al pagamento delle spese di giudizio.

A sostegno della propria pretesa parte ricorrente deduceva:

- 1) di essere socia della società resistente, detenendo una partecipazione pari al 21.5 % del capitale sociale della [REDACTED] S.r.l., noto ristorante del comune di [REDACTED], di cui Amministratore Unico è la [REDACTED], nata in [REDACTED], anche lei socia con una partecipazione pari al 8,50% del capitale sociale;
- 2) con raccomandata del 9 maggio 2024, l'amministratore unico convocava in data 16 maggio 2024 l'assemblea dei soci della [REDACTED] S.r.l. La convocazione nel disciplinare lo svolgimento dell'assemblea prevedeva una prima fase deputata alla trattazione ed all'esposizione dei "bilanci relativi all'anno finanziario 2023 ed il nuovo inventario aggiornato 2023/2024",



fissando quali punti all'ordine del giorno “ 1) Bilanci 2023 e nuovo inventario 2023/2024; 2) Pagamento fattura commercialista e pagamento fattura [REDACTED], legale della società suddetta, fattura che trovate in allegato pro quota; 3) Messa all'asta dell'immobile staggito e messa in liquidazione della società; 4) varie ed eventuali”;

3) con pec del 15 maggio 2024 la ricorrente comunicava all'amministratore unico di essersi recata presso la sede della [REDACTED] S.r.l. per ottenere copia del bilancio 2023 e dell'inventario aggiornato 2023/2024, al fine di esperire un voto consapevole ed informato in assemblea ed ottenere gli opportuni chiarimenti in merito allo svolgimento dell'attività sociale, rinvenendo tuttavia la sede sociale chiusa;

4) in riscontro l'amministratore unico [REDACTED], con pec del 15 maggio 2024 esprimeva che “ Contrariamente a quanto SV asserisce tra le righe, i punti all'ordine del giorno non attengono affatto ad un'approvazione del bilancio societario, bensì ad una mera discussione sullo stesso, soprattutto alla luce dell'udienza di prosecuzione della vendita all'asta dell'immobile, che verrà celebrata nella giornata di domani - 16/05/2024 - e pertanto non risulta necessario avere lettura o visione del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2023 entro i termini di legge, ed in via anticipata. Tale circostanza deve considerarsi chiara ed intangibile tenuto conto che all'assemblea stessa parteciperà il commercialista incaricato [REDACTED] - come anche indicato in convocazione - e pertanto non si presenteranno i bilanci già pronti all'approvazione”;

5) Tanto premesso la ricorrente sottolineava la contrapposizione tra il tenore della comunicazione e l'oggetto della convocazione assembleare del 9 maggio 2024. Pertanto, la ricorrente con pec del 16/05/2024 si doleva dell'assenza del deposito ad opera dell'Amministratore Unico del bilancio di esercizio del 2023, entro il termine di 15 giorni antecedente alla data fissata per la discussione ed approvazione in assemblea ed, al contempo, invitava l'Amministratore Unico a comunicarle se e dove fosse depositato il progetto di bilancio 2023, al fine di prenderne formale visione ed estrarne copia in vista di un'auspicabile convocazione assembleare;

6) Non ottenendo alcun riscontro, con pec del 22/05/2024, la ricorrente reiterava la richiesta, stante lo spirare del termine per la discussione ed approvazione del bilancio 2023 fissato al 30 Aprile 2024 e richiedeva con decorrenza dall'anno 2008 i seguenti documenti: “1) contratti intrapresi con terzi e relativa documentazione; 2) registri IVA; 3) fatture ricevute ed emesse; 4) estratti conto bancari della società; 5) libro beni ammortizzabili; 6) libro giornale; 7) libro degli inventari; 8) libro verbali organo amministrativo; 9) libro verbali assemblea dei soci; 10) progetto di bilancio da sottoporre ad approvazione, ed allegati di legge; 11) il numero R.G.E. della procedura esecutiva immobiliare promossa nei confronti della società e aggiornamento dell'attività intrapresa dal legale di fiducia nominato dall'amministratore Unico e degli atti posti in essere.”;

8) Tuttavia, l'amministratore unico ometteva di trasmettere i documenti, e di fornire chiarimenti in merito allo svolgimento dell'attività sociale, così ledendo il diritto della socia ad esercitare il controllo previsto dall'articolo 2476 comma 2 c.c.;

10) Finalmente in data 11 luglio 2024 veniva approvato il bilancio al 31.12.23.

12) Ricevuto il verbale dell'assemblea, la ricorrente con pec del 27 luglio 2024, chiedeva all'amministratore unico di fornirle copia del Bilancio 2023 approvato. Anche in questo caso, la richiesta non ha sortito alcun effetto.

13) La ricorrente, con pec del 5 agosto 2024, chiedeva nuovamente all'amministratore unico [REDACTED], notizie aggiornate sullo svolgimento degli affari sociali, nonché copia a sue spese della documentazione con decorrenza anno 2022 (anno di nomina dell'amministratore) relativa a: “1) contratti intrapresi con terzi e relativa documentazione; 2) registri iva; 3) fatture ricevute ed emesse; 4) estratti conto bancari della società; 5) libro beni ammortizzabili; 6) libro giornale; 7) libro degli inventari; 8) libro verbali organo amministrativo; 9) libro verbali assemblea dei soci; 10) bilanci depositati presso la camera di commercio, ed allegati di legge. 11) il numero



R.G.E. della procedura esecutiva immobiliare, promossa nei confronti della società e aggiornamento dell'attività intrapresa dal legale di fiducia nominato dall'amministratrice unica e degli atti posti in essere".

14) L'assenza di riscontro alla ripetute richieste, costringeva quindi la socia C [REDACTED] ad adire l'Autorità Giudiziaria affinché la stessa, in via d'urgenza per ottenere copia della documentazione sociale richiesta.

Si costituiva in giudizio la [REDACTED] SRL che, eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per assenza dei presupposti di cui all'art. 700 c.p.c. e, nel merito, il rigetto delle domande del ricorrente.

Il Giudice designato invitava le parti ad addivenire al bonario componimento della lite invitando parte resistente a fissare un accesso entro il 10.10.24 per consentire alla ricorrente di visionare ed estrarre copia della documentazione sociale. Nonostante la disponibilità dimostrata in udienza l'accesso non veniva fissato e in data 29.10.24 il Giudice si riservava la decisione

Il ricorso è fondato.

L'articolo 2476, secondo comma, c.c., con riferimento alle Società a Responsabilità Limitata stabilisce che "i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione".

La norma riconosce al socio non amministratore il diritto di esercitare un penetrante sindacato sulla gestione sociale, funzionale alla salvaguardia degli interessi dell'ente rispetto alle condotte degli amministratori.

La previsione dell'articolo 2476 Codice Civile non lascia dubbi sull'esistenza in capo al socio non amministratore di un ampio diritto di controllo sulla governance della società attuabile attraverso la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti delegati.

Ebbene sulla base della corrispondenza prodotta in giudizio deve rilevarsi che a fronte delle richieste di copia dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione della società, l'Amministratore Unico della [REDACTED] S.r.l., con il suo comportamento inerte ha precluso ripetutamente alla socia C [REDACTED] di esercitare il proprio potere di controllo e di informazione.

Quanto al fumus boni iuris la previsione dell'articolo 2476 comma 2 c.c. non lascia dubbi sull'esistenza in capo al socio non amministratore di un ampio diritto di controllo sulla governance della società attuabile attraverso la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti delegati

Ne vale in contrario osservare che in data 27/05/2024 e nelle due precedenti assemblee venivano date informazioni alla ricorrente sulle voci di cui al bilancio al 31.12.23, dal momento che il diritto di controllo non può essere limitato all'espressione di un voto consapevole, ma di tutti i diritti che derivano dalla condizione di socio quali ad esempio, a mero titolo esemplificativo, quelli di valutare se alienare la propria quota ovvero se esercitare il diritto di recesso. Sussiste pertanto il diritto della socia a consultare ed estrarre copia della documentazione richiesta

Per quanto riguarda il periculum in mora lo stesso sussiste in re ipsa, posto che il controllo ispettivo risulta per sua natura vanificato se assoggettato ai tempi di un giudizio di cognizione.

Infatti, poiché il ritardo lede il diritto di controllo del socio medesimo sull'amministrazione della società e l'esercizio dei poteri connessi sia all'interno della società, che mediante eventuali iniziative giudiziarie, l'ingiustificato procrastinarsi del rifiuto da parte degli amministratori



all'accesso del socio alla documentazione sociale è di per sé sufficiente ad integrare il periculum in mora che giustifica l'emissione di un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c.

Quanto alla richiesta formulata ai sensi dell'art 614 bis , ritenuta la possibilità dell'applicazione dell'astreinte, al fine di rendere effettiva la tutela giurisdizionale, anche ai procedimenti cautelari, la stessa può essere accolta , nella misura di cui al dispositivo, limitatamente ai libri certamente tenuti dalla società ovvero: libro giornale; libro degli inventari, libro verbali organo amministrativo, libro verbali assemblea dei soci. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. ai sensi del d.m. n. 55/2014 e s.s.m., tenendo conto del valore della controversia (procedimenti cautelari-complessità bassa)

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, pronunciando sulle domande di C [REDACTED] [REDACTED] così provvede:

letti gli artt. 669-ter, 669-ocites, 669 - duodecies 700 cpc e l'art. 2476 comma 2 c.c.

accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso e, per l'effetto:

- ordina alla resistente in qualsiasi momento durante i normali orari di lavoro di consentire alla ricorrente presso la sede della società ovvero in qualsiasi altro luogo in cui si trovino- di CONSULTARE- 1) i seguenti documenti con decorrenza dall'anno 2022: 1) contratti intrapresi con terzi e relativa documentazione; 2) registri iva; 3) fatture ricevute ed emesse; 4) estratti conto bancari della società; 5) libro beni ammortizzabili; 6) libro giornale; 7) libro degli inventari; 8) libro verbali organo amministrativo; 9) libro verbali assemblea dei soci; 10) bilanci depositati presso la camera di commercio, ed allegati di legge. 11) il numero R.G.E. della procedura esecutiva immobiliare, promossa nei confronti della società e aggiornamento dell'attività intrapresa dal legale di fiducia nominato dall'amministratrice unica e degli atti posti in essere e di CONSENTIRNE l'estrazione di copia, a propria cura e spese;
- designa sin d'ora l'ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ai fini dell'attuazione del presente provvedimento, autorizzando il predetto ad avvalersi, se del caso ed ove necessario, della forza pubblica, ex art. 68, comma terzo, cpc;
- determina le modalità di attuazione del provvedimento, ex art. 669 duodecies cpc, nel senso che autorizza la ricorrente [REDACTED] ad accedere presso la sede della società ovvero in qualsiasi altro luogo, personalmente o per il tramite di soggetto incaricato, per la CONSULTAZIONE dei libri, documenti e registri sociali obbligatori e fiscali, delle fatture emesse, ricevute e degli estratti conto bancari, come precisamente individuati in premessa , e per l'ESTRAZIONE di copia degli stessi, a propria cura e spese; ciò alla presenza e sotto la vigilanza dell'ufficiale giudiziario,



trattenendosi nei luoghi in cui i documenti sono custoditi per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle indicate attività;

- Condanna [REDACTED] S.r.l. al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 150,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione con riferimento al libro giornale; al libro degli inventari, al libro dei verbali dell'organo amministrativo e al libro verbali dell'assemblea dei soci, da calcolarsi a partire da 15 giorni dopo la comunicazione del presente provvedimento.
- Condanna [REDACTED] S.r.l al pagamento in favore della ricorrente del le spese di lite, che si liquidano in € [REDACTED] per spese, € [REDACTED] per compensi i, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.

Napoli, 18 novembre 2024

Il Giudice
dott.ssa Francesca Reale

